

Responsabilità da custodia della P.A.: la prova presuntiva del nesso di causalità tra principio di autoresponsabilità e principio di affidamento.

Note a margine di Tribunale Torino sez. IV GU Pochettino, sentenza 9 marzo 2017 n. 1304 e Tribunale Torino Sez. IV GU Demaria, sentenza 30 marzo 2017 n. 1742

I muri, a volte, crollano.

Uno dei più duri che vengono eretti in giudizio è quello della P.A. convenuta quale custode del sedime pubblico in cui troppo spesso l'utente consumatore ha la sventura di incappare.

E la sua durezza dipende non già dal pregio delle difese svolte, spesso tralaticie e di stile – automatismo cui talvolta non è esente la stessa domanda che viene proposta dal danneggiato – ma dal fatto che all'amministrazione sembra sufficiente opporre (meramente allegandola) la colpa del danneggiato (che, come noto, può integrare il caso fortuito idoneo a paralizzare la domanda) per poter comodamente assistere all'enorme fatica che deve fare il difensore del malcapitato che abbia malauguratamente assunto l'incarico di promuovere il giudizio.

E questo perché la giurisprudenza sembra avere da tempo letteralmente modificato, attraverso interpretazioni manipolatorie, la struttura e i contenuti probatori della fattispecie dell'art. 2051 c.c., depotenziando significativamente la teorica agevolazione probatoria offerta dal legislatore al danneggiato.

Si avverte la sensazione che la prassi applicativa tragga dall'art. 2051 c.c. non già una presunzione di responsabilità in capo al custode (come dovrebbe essere) bensì una sorta di presunzione di colpa in capo al danneggiato che abbia subito un danno venendo a contatto col bene pubblico.

Prendiamo la caduta del pedone, oggetto della fattispecie decisa dal Tribunale con la sentenza n. 1304/2017 in commento in cui la danneggiata, nell'attraversare le strisce pedonali di un corso centrale della città di Torino, cadde rovinosamente a terra procurandosi lesioni che, a distanza di oltre tre anni dal fatto, hanno continuato a farci sentire.

La caduta (o il danneggiamento del veicolo), in quanto tale, secondo il ragionamento di certe decisioni sembra far presumere la disattenzione (e quindi la colpa) del pedone (o dell'automobilista) di modo che si finisce per far coincidere e sovrapporre, un po' paradossalmente, il fatto lesivo con il caso fortuito.

I precedenti in questo senso non mancano.

Si legge spesso che *“anche nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è in effetti di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex articolo 1227, primo comma, c.c.”*.

In questi termini rileva la terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 15859 del 28 luglio 2015 che ha richiamato richiamando la giurisprudenza precedente in materia¹.

Ne deriva pertanto che *“in caso di insidia o trabocchetto stradale, la responsabilità colposa di tale ente va certamente riguardata anche nell'eventuale concorso del fatto colposo del danneggiato; elemento, quest'ultimo, che il giudice del merito è tenuto discrezionalmente a valutare al fine di ricostruire l'effettiva eziologia del danno e la sua possibile ripartizione tra più parti”*².

E tanto si è statuito in virtù di quanto previsto dall'art. 1227 c.c., per il quale, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate ovvero può essere completamente escluso nel caso il danneggiato avrebbe potuto evitare il danno stesso usando l'ordinaria diligenza.

Tuttavia, questo tipo di decisione sconta il fatto di attribuire rilievo alla c.d. insidia o trabocchetto che non costituiscono elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c.

¹ Cfr. tra le altre: Cass. 06 luglio 2006 n. 15383; Cass. 13 luglio 2011 n. 15375; Cass. 20 gennaio 2014 n. 999.

² Cass. 16 agosto 2010 n. 18713.

La Corte³ in relazione ad un sinistro occorso ad un pedone, il quale scivolando su un cubetto instabile della pavimentazione della strada, non visibile e non segnalato, riportava lesioni personali alla caviglia sinistra, ha ritenuto di sindacare il non corretto “ragionamento giuridico compiuto”, sulla base di una “*giurisprudenza ormai superata basata sui caratteri dell'insidia e del trabocchetto*”.

Da un punto di vista probatorio, quindi, se trabocchetto o insidia non costituiscono elementi delle fattispecie dell'art. 2051 c.c., non appare corretto onerare il danneggiato di fornire la relativa prova ed in particolare quanto a dimensioni, caratteristiche, ecc⁴.

Come noto, la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, il cui onere grava in capo allo stesso soggetto: in tema di ripartizione dell'onere della prova va rammentato quanto osservato da Cass. civ. sez. III sentenza 13 gennaio 2015 n. 295 per la quale la “...*il fondamento della sua responsabilità va ricercato nel rischio che grava su di lui per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito*”.

La presunzione ex art. 2051 c.c. può essere superata solo dalla prova del caso fortuito che, sottolinea la Cassazione, non sussiste in casi simili a quello per cui è causa, giacché il danneggiato è caduto “*in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaio, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo*”.

D'altra parte, il danneggiato che agisce ex art. 2051 c.c. “...*non può farsi carico della prova anche dell'insidia o trabocchetto, estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c., così come della condotta omissiva o commissiva del custode, dovendo invero limitarsi a provare la sussistenza dell'evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con la cosa*”⁵ per il che ogni questione relativa alle dimensioni e alla consistenza⁶ dell'anomalia stradale appare – o dovrebbe apparire – irrilevante agli effetti della prova che deve fornire il danneggiato.

Ed anzi, la eventuale ridotta dimensione della anomalia la rende ancora più difficile da scorgere, potendo in diversa prospettiva non apparire o essere scorta troppo tardi quando ormai il pedone vi è a ridosso, com'è accaduto nel sinistro per cui è causa.

Sotto questo aspetto, la sentenza del Tribunale di Torino 30 n. 1742/2017 svolge un'osservazione ineccepibile sia, in generale, dal punto di vista logico sia, in particolare, dal punto di vista della rilevanza della condotta del danneggiato: “...*le due buche di colore grigio scuro (come l'asfalto) erano poste, a breve distanza tra loro, nella parte sinistra della corsia centrale (in posizione deputata al transito veicolare) di via cittadina a percorrenza veloce (limite di velocità fissato in 70 km/h) e un automobilista di normale diligenza non avrebbe potuto apprezzare la loro effettiva profondità e pericolosità se non al momento di passarvi sopra con l'auto*”.

Sebbene il giudice si soffermi a valutare, sia pure sommariamente, le caratteristiche delle buche, il passaggio motivazionale controbilancia questo apprezzamento (che come si è detto nell'ambito dell'art. 2051 c.c. resta irrilevante) perché si scorge, anche qui, il principio di affidamento, implicitamente ma chiaramente e concretamente richiamato: due buche collocate sulla posizione destinata al transito veicolare su strada in cui è consentito viaggiare a 70 km/h non può non ingenerare un legittimo affidamento dell'utente che percorre (o crede di poter percorrere) a quella velocità quella strada senza distruggere la propria automobile.

³ Cass. 23 ottobre 2014 n. 22528.

⁴ Sia consentito il rinvio a quanto già osservato in Roberto Bottero, *La ripartizione degli oneri probatori nella responsabilità ex art. 2051 c.c.* in Questa Rivista, 8.04.2014.

⁵ Tra tante, la paradigmatica Cass. n.3651/2006.

⁶ Compresa la sua intrinseca dannosità o pericolosità, caratteristiche che non dovrebbero ricadere nell'ambito probatorio di pertinenza del danneggiato, ciò che agevola (o dovrebbe agevolare) la posizione processuale del medesimo; cfr. nota 16.

Un approccio pragmatico e di buon senso che la sentenza del Tribunale di Torino n. 1304/2017 ha sviluppato in maniera più articolata.

In quest'ultima pronuncia il Giudice osserva che: *“avuto riguardo a tutte le circostanze di fatto desumibili dalla ricostruzione effettuata in giudizio deve inoltre escludersi la configurabilità in concreto di un concorso di colpa della danneggiata, eccetto dal Comune convenuto sul rilievo che gli avvallamenti ove si sarebbe nell'ipotesi verificato l'inciampo si presentano di profondità assolutamente modesta. L'apporto causale di condotte negligenti da parte del danneggiato, che in giurisprudenza viene generalmente per lo più tratteggiato come (e correlato a) 'un affidamento soggettivo anomalo sulle caratteristiche del bene pubblico' (cfr. Cassazione civile sez. III 09/03/2010 n. 5669) non può infatti prescindere da elementi di rimproverabilità da questi tenuta nell'occorso, e ciò sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo”*.

“Configurabilità in concreto” è affermazione preziosa che consente di restituire esatta dimensione alla reale consistenza del caso fortuito *sub specie* colpa del danneggiato: la mera caduta in sé non può assurgere a indizio di ipotetica e presunta colpa del danneggiato, soprattutto allorquando questi si ritroverebbe a dover fornire la (non prevista) prova negativa dell'assenza di colpa/negligenza/disattenzione nell'utilizzo della cosa pubblica, nella specie la (limitata) area contrassegnata dalle strisce pedonali di un corso centrale della città.

L'art. 2051 c.c. non contempla una siffatta presunzione in capo al danneggiato che può semmai essere ricavata da dati di fatto specifici e concreti ex art. 1227 – 2727 c.c. che, anche ove non offerti dal custode convenuto, devono essere indicati in motivazione dal Giudice.

In proposito si è però osservato come *“...accogliere una nozione non selettiva del fatto del creditore che concorra a cagionare il danno significherebbe escludere sempre un risarcimento integrale”*⁷.

E dunque, se in generale può – con i dovuti limiti – riconoscersi una qualche rilevanza al c.d. principio di autoresponsabilità in forza del quale chiunque cammini per strada deve prestare la dovuta attenzione e cautela, altrettanta rilevanza va riconosciuta al principio di affidamento che l'utente della strada ripone su (almeno) determinate e limitate porzioni del sedime pubblico che utilizza, come appunto le strisce pedonali.

Tale principio, quindi, – se se ne vuole ammettere la cittadinanza – deve essere necessariamente temperato e bilanciato con quello di affidamento, beninteso ragionevole e non “anomalo”, che l'utente ripone nella cosa pubblica.

Sembra essere un affidamento del tutto ragionevole e legittimo quello del pedone che utilizzi (peraltro in osservanza di un preciso obbligo del C.d.S.) le strisce pedonali per attraversare la strada. Rileva il Tribunale di Torino nella sentenza n. 1304/2017 in commento, con argomenti solidi e un percorso motivazionale logico e limpido: *“nel caso di specie si ritiene assuma rilevanza prevalente e dirimente il fatto che la buca e le anomalie in cui è inciampata l'attrice si trovassero esattamente lungo il percorso zebraato sul quale, secondo le norme del codice della strada, i pedoni sono tenuti ad attraversare vie percorse da autoveicoli. A fronte dell'obbligo posto in capo agli utenti pedonali del tracciato viario dall'art. 190 C.d.S. – quello cioè di portarsi ed avvalersi, per l'attraversamento della carreggiata, degli appositi attraversamenti pedonali – è ravvisabile ed anche esigibile in capo all'ente proprietario della strada urbana l'obbligo di garantire che tali attraversamenti siano mantenuti nella loro conformazione privi di asperità ed anomalie pericolose: e ciò per l'evidente ragione che nell'atto di percorrere tali tracciati i pedoni devono poter fare completo affidamento sulla complanarità del fondo, impegnati come sono a concentrare la loro attenzione sulla circolazione veicolare nella quale si immettono – in via teorica con diritto di precedenza – allo scopo di valutare l'effettiva possibilità di attraversare senza pericolo per sé e per altri il flusso del traffico e di prevenire per quanto in facoltà il pericolo, purtroppo tutt'altro che infrequente, che conducenti di veicoli irrispettosi delle norme di cautela e di precedenza nella circolazione ne mettano a repentaglio l'incolumità”*.

⁷ Così, V. Caredda, Art. 1227. Concorso del fatto colposo del creditore, in *Il Codice Civile Commentario*, Giuffrè, 2016, 37.

L'assunto, ineccepibile, era già stato fatto proprio dal Tribunale di Grosseto con sentenza n. 24/2014.

Se questi sono i contorni entro i quali si delinea la valutazione del comportamento del danneggiato, resta pur sempre suo precipuo onere fornire la prova del nesso di causa tra evento dannoso e cosa in custodia.

Dalle circostanze allegare e provate è legittimo desumere in via presuntiva la sussistenza del nesso di causa tra caduta e sedime pubblico atteso, che in fattispecie simili alla presente, vale a dire in quelle nella quali non vi è stata la presenza diretta di testimoni, la causa va *“sempre individuata presuntivamente in relazione al contesto”*⁸.

Assunto questo fatto proprio anche dal Tribunale di Torino con altra pronuncia del 2013⁹ che ha correttamente rilevato che rappresenta *“prova presuntiva idonea l'aver visto la parte nell'immediatezza del fatto davanti alla buca”*: un soccorritore del 118 che abbia visto la danneggiata pochi minuti dopo il fatto intervenendo sul luogo del sinistro e che in giudizio confermi il contenuto della scheda di intervento compilata al momento del fatto costituiscono senz'altro dati di fatto rilevanti ai fini della prova da fornire, ovvero della caduta nel luogo indicato.

Per contro, l'amministrazione deve fornire la prova contraria delle condizioni del sedime stradale luogo della caduta, o allegare la presenza di adeguata segnalazione del pericolo ovvero ancora offrire prova del caso fortuito, se del caso *sub specie* di colpa della danneggiata.

La prova del fatto storico e della responsabilità può essere fornita attraverso prove indirette atteso che la presenza di un teste oculare che assista visivamente alla caduta di un pedone è evento raro e del tutto accidentale.

E tuttavia, la prova che i danni derivino dalla cosa in custodia va data pur sempre in relazione alle circostanze del caso concreto¹⁰.

Secondo un recente arresto della Suprema Corte *“tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacchè la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato 'anomalo', e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20702/2006, n. 3651)”*¹¹

L'istruttoria può far emergere un quadro caratterizzato da precisione, gravità (sia pure *“relazionale”* secondo i rilievi di autorevole dottrina¹²) e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, ovverosia come circostanze idonee a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'*id quod plerumque accidit*.

La prova presuntiva, di rango non inferiore alle altre¹³, consente di risalire dalle circostanze di fatto note e provate a quello ignoto, ovvero il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il fatto dannoso.

⁸ Cass. 16 aprile 2013 n. 9140

⁹ Tribunale di Torino sez. IV civile GU Castellino sentenza 18 novembre 2013 n. 6712

¹⁰ Cfr. la paradigmatica e didascalica Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651

¹¹ Cass. 9 giugno 2016 n. 11802, Rel. Scarano, in *Foro It.*, anno 2016, Parte I, col. 3159. Pronuncia questa che sembra invece introdurre una presunzione di colpa a carico del custode. In questo senso, A. Jannarelli, *art. 2051 c.c.* in E. Gabrielli (a cura di), *Dei fatti illeciti artt. 2044 – 2059, Commentario del codice civile*, Utet, 2011, 281, in nota 117.

¹² S. Chiarloni, *Riflessioni sui limiti del giudizio di fatto nel processo civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1986, 863 e ss. per il quale una medesima presunzione può essere ritenuta *“leggera”* in un certo contesto istruttorio e quindi sostanzialmente inutile oppure *“pesante”* in un altro. Di qui la necessità che il giudice operi una valutazione unitaria di tutti gli elementi a disposizione e gli uni per mezzo degli altri. Cfr. in questo senso Cass. 13 marzo 2014 n.5787, in *Foro It.*, 2014, I, 3568

¹³ *“...il danneggiato può giovare di ogni mezzo di prova, non ultima la prova presuntiva, ex art.2729 c.c., che, come la più recente giurisprudenza non si stanca di ripetere come un vero e proprio leit-motiv, non può esser vista come uno strumento ancillare e subalterno nella gerarchia delle fonti di prova ma costituisce un mezzo di pari dignità degli altri, il cui campo di applicazione in tema di prova del danno (e in particolare in tema di reazioni soggettive e psicologiche*

Nel giudizio definito dalla sentenza n. 1304/2017 qui annotata avevano trovato riscontro probatorio questi fatti:

- presenza di spazi vuoti tra le lastre di pietra o lose e la spaccatura di una di esse, sollevata rispetto al piano di calpestio nel corso che stava attraversando la danneggiata in prossimità delle strisce pedonali: le raffigurazioni fotografiche non erano peraltro state specificamente contestate e quindi hanno assunto rilievo probatorio ex art. 2712 c.c.
- caduta della danneggiata sul punto predetto, come risultante dalla scheda del “118” confermata dal soccorritore in udienza giunto sul posto 20 minuti dopo la caduta;
- rinvenimento della danneggiata sul posto da parte dei soccorritori medesimi;
- intervento della Polizia Municipale e del servizio magazzino comunale;
- annotazione di aver “riempito” nella relazione di servizio, ove i verbalizzanti hanno trascritto le dichiarazioni dell’attrice.

Situazione di fatto analoga è stata accertata dalla sentenza n. 1704/2017 nel cui relativo giudizio è emerso:

- presenza di due buche a distanza ravvicinata tra loro nella parte sinistra della corsia centrale in posizione deputata al transito veicolare di strada a percorrenza veloce ove vige il limite di velocità fissato in 70 km/h;
- intervento della Polizia Municipale e del servizio magazzino comunale. Incidentalmente, la relazione della Polizia Municipale – che sotto questo profilo riveste valore di prova privilegiata ex art. 2700 c.c.¹⁴ – nel giudizio definito dalla sentenza n. 1742/2017 da atto dei danni riportati dal veicolo coinvolto nonché della presenza della due buche (della profondità rispettivamente di 5 e 7 cm) nonché dell’intervento del servizio magazzino per il ripristino;
- intervento del carro attrezzi che ha rinvenuto il veicolo sul luogo del sinistro e impossibilitato a riprendere la marcia

E’ infatti noto che la presunzione semplice ex art. 2729 c.c., cioè il ragionamento logico lasciato al prudente apprezzamento del Giudice che consente allo stesso di desumere l’esistenza di un fatto ignoto (nel caso di specie: nesso di causa) muovendo da un fatto noto (nel caso di specie: le circostanze sopra descritte), non comporta che la presunzione possa essere ammessa soltanto allorché il fatto ignorato sia l’unica conseguenza possibile del fatto noto, essendo sufficiente un rapporto di probabilità logica tra i due fatti secondo un criterio di normalità alla stregua dell’*id quod plerumque accidit*¹⁵

Conferma dell’impostazione sopra delineata proviene anche da chi ha osservato che “...il danneggiato può fruire di presunzioni nel tratteggiare il ruolo causale che la cosa può aver svolto

della persona offesa) risulta invece assai ampio”. In questo senso la paradigmatica sentenza della Corte d’Appello di Torino sez. III Est. Scotti n. 1315/2009. Cfr. altresì, Cass. 2394/2008; Cass. 9245/2007; Cass. 4743/2005; Cass.15737/2003; Cass. 9379/2003; Cass. 6970/2003; Cass. 9834/2002; Cass. 2157/2002; Cass. 1071/2002; Cass. 914/1999; Cass. 4777/1998; Cass. 4078/1995.

¹⁴ Infatti, “il rapporto degli agenti intervenuti sul posto dopo un incidente stradale costituisce atto pubblico, con valore di piena prova ai sensi dell’art. 2700 in ordine ai fatti accertati visivamente circa la fase statica quale risulta al momento del loro intervento; per infirmare la valenza di piena prova occorre la querela di falso” (Cass. 28 maggio 2013 n. 13951).

¹⁵ Il principio è decennale. Cfr. Cass. 5 febbraio 2014 n. 2632; Cass. 10 aprile 2013 n. 22898 (per la quale il rapporto di dipendenza tra il fatto noto e il fatto ignoto deve essere accertato con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo le regole di esperienza); Cass. 2394/2008; Cass. 8255/2008; Cass. 6549/2008; Cass. 16993/2007; Cass. Lav. 154/2007; Cass. 26081/2005; Cass. 23079/2005; Cass. 13169/2004; 11196/2003; Cass. 4472/2003; Cass. 4/2003; Cass. 9884/2002; Cass. 6340/2002; Cass. 4168/2001; Cass. 15266/2000; Cass. 2605/2000; Cass. 9782/1999; Cass. 2700/1997; Cass. Cass. Sez. Un. 9961/1996; Cass. 701/1995; Cass. 564/1995; Cass.10613/1994, Cass. 6954/1994; Cass. 1009/1994; Cass. 9583/1992; Cass. 7189/1992; Cass. 9171/1992; Cass. 644/1990; Cass. 4878/1989; Cass. 1621/1989; Cass. 1787/1987; Cass. 4376/1982; Cass. 1301/1982; Cass. 597/1981. In dottrina, si v. per tutti, S. Patti, *Prove*, Zanichelli, 2015, 686 ss.

*nel verificarsi dell'evento dannoso...*¹⁶ secondo il canone della c.d. causalità adeguata che colloca l'art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva e che – secondo la più recente giurisprudenza di legittimità¹⁷ – individua la sequenza causale, giuridicamente rilevante sul piano del giudizio civile, tra il criterio di imputazione della responsabilità (nel caso dell'art. 2051 c.c., la cosa in custodia) e l'evento dannoso secondo la regola della preponderanza dell'evidenza ovvero secondo la regola del c.d. “più probabile che non” che rispecchia ed esprime il concetto di presunzione ex art. 2729 c.c.

L'estensore della sentenza n. 1742/2017, si noti, ritiene sufficiente, attraverso un criterio di verosimiglianza, che le buche siano “...potenzialmente idonee a provocare esplosione/afflosciamento di pneumatici e pregiudizio alla convergenza/ equilibratura di una autovettura percorrente la via alla velocità consentita...”.

Si tratta di assunto non solo rispettoso del menzionato criterio del c.d. “più probabile che non” che governa la causalità civilistica ma che concretizza anche un esempio di “fatto notorio” ovvero una di quelle “nozioni che rientrano nella comune esperienza” ai sensi dell'art. 115 comma 2 c.p.c. non bisognevole di prova (del resto, è noto che finire su una buca con un'auto significa, *nel patrimonio delle cognizioni comuni e generali in possesso della collettività nel tempo e nel luogo della decisione*¹⁸, “lasciarci le sospensioni”).

Interessante notare poi come c'è chi ha ritenuto che anche i (sia pure discutibili) requisiti della non visibilità oggettiva del pericolo e della sua non evitabilità possano essere superati tramite il ricorso al notorio¹⁹.

Il medesimo Giudice della sentenza n. 1742/2017, poi, opera un altro apprezzamento che assume precipua rilevanza nella conduzione del ragionamento induttivo: le dimensioni delle due buche, che di per sé possono apparire esigue, sono di fatto comunque idonee, sempre secondo un giudizio di probabilità, a costituire causa del danno ovvero la loro dimensione è “...tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno”.

In questa prospettiva, è chiaro il ragionamento che opera alcuna giurisprudenza di legittimità²⁰ in forza del quale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c., “*il nesso causale fra la situazione di pericolo ed il danno può essere desunto dalla mera contestualità temporale e spaziale, e dalla logica e normale consequenzialità, fra la suddetta situazione ed il tipo di evento che si è verificato (nella specie, dissesto stradale, con manufatti sporgenti dal suolo, e caduta di un passante in corrispondenza dello stesso)*”.

In concreto, “*la presunzione consiste in un ragionamento che partendo dal fatto noto permette di formulare una serie di ipotesi: le 'conseguenze'*”²¹ ed in particolare consiste in un procedimento logico da cui il giudice desume l'esistenza di un fatto ignoto dalla presenza di un fatto noto sul presupposto di una loro successione nella normalità dei casi: è evidente, pertanto, come sopra rilevato, che un solo fatto – qualora presenti i caratteri della gravità e precisione – può essere idoneo per una tale deduzione e costituire, quindi, la fonte della presunzione²².

¹⁶ Così A. Jannarelli, *Op. cit.*, 281.

¹⁷ Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 581; Cass. 16 ottobre 2007 n. 21619

¹⁸ Secondo l'aulica definizione di “notorio” offerta dalla Cassazione (cfr. *ex multis* Cass. 21 maggio 2004 n. 9705)

¹⁹ In questo senso Giudice di Pace di Taranto sentenza 28 maggio 2012 n. 1744, in *Arch. giur. circol. e sinistri* 2012, 10, 919; edita in Fanelli O. – Palatucci, *Libro I Disposizioni Generali*, G. S. Richter – P. S. Richter (diretta da) *La Giurisprudenza sul codice del procedura civile coordinata con la dottrina*, 2017, sub art. 115, 32, 240

²⁰ Cass. 29 dicembre 2009 n. 27635

²¹ Così, S. Patti, *Op. cit.*, 630.

²² Cass. 30 gennaio 2014 n. 2082; Cass. 13 aprile 2013 n. 8781

La prova per presunzioni costituisce, anzi, “prova completa”²³ e il relativo procedimento valutativo è bene spiegato da Cass. 16 maggio 2007 n. 11206: *“il procedimento valutativo della prova per presunzioni si articola in due indefettibili momenti. In particolare il giudice del merito deve, innanzitutto, valutare in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e per conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria. Successivamente lo stesso giudice deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva che, magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza, considerando atomisticamente uno o alcuni indizi. Deriva, da quanto precede, pertanto, che la decisione con la quale il giudice del merito si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi (nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevolesse completamento) è viziata da errore di diritto e, di conseguenza, censurabile in sede di legittimità perché si traduce nella falsa applicazione della norma posta dall’art. 2727”*

Ed è perciò che correttamente il Tribunale di Torino, nella sentenza n. 1304/2017, nel seguire queste indicazioni della Corte, annota: *“la verosimile provenienza dalla stessa danneggiata della spiegazione causale circa le modalità con cui si sarebbe realizzata la lesione si ritiene tuttavia non possa di per sé inficiare, per l’immediatezza dell’annotazione effettuata (ndr: da parte della Polizia Municipale), la valenza indiziaria di tali risultanze documentali, che assumono rilievo valutate unitamente agli altri elementi di conoscenza del fatto storico in atti, e tra esse in primo luogo alle circostanze che emergono dalle deposizioni rese dalla persone intervenute in fasi immediatamente successive al fatto.*

I testi sentiti hanno riferito della situazione del luogo in cui si è verificata la caduta, ed in particolare del fatto che il selciato ove era tracciato l’attraversamento pedonale si trovava nella condizione ritratte dalle fotografie prodotte in atti e che sono state loro sottoposte.

La constatazione che tutte le persone sentite in giudizio non abbiano direttamente assistito alla caduta, ma abbiano acquisito contezza di essa e del luogo in cui si verificò solo in un momento successivo, non esclude la valenza probatoria delle loro deposizioni”.

Un approccio sostanzialmente simile adotta anche la pronuncia n. 1742/2017: anche qui gli agenti verbalizzanti e il soccorso stradale sono soggetti intervenuti a breve distanza dal fatto che hanno quindi potuto constatare *de visu* la situazione dei luoghi e il veicolo in posizione statica (con gli effetti, sul piano probatorio, di quanto già osservato sopra, v. nota 14).

L’intervento della polizia municipale, che, scrive l’Estensore della sentenza n. 1742/2017, *“si è affrettata a richiedere l’intervento del Magazzino, per l’immediato ripristino del sedime stradale”* costituisce (qui come nel giudizio definito dalla sentenza n. 1304/2017) ulteriore circostanza di fatto che contribuisce a confermare, sempre in via presuntiva, la obiettiva pericolosità (*rectius*: idoneità causale) delle anomalie presenti sul tratto stradale luogo del sinistro.

La motivazione della sentenza n. 1304/2017, infine, si consolida mediante altra ed ulteriore considerazione: *“vi sono infatti accadimenti attinenti alla quotidianità che pur se non riferiti nel loro preciso dispiegarsi da testimoni oculari possono essere ricostruiti in via presuntiva sulla base di elementi noti ed incontrovertiti. Se in tali situazioni è certamente opportuno procedere ad una più rigorosa valutazione dei dati posti a fondamento della ricostruzione del fatto storico tale vaglio tuttavia, si ritiene, non può che riguardare l’idoneità della ricostruzione prospettata e la sua compatibilità con gli elementi e i dati acquisiti aliunde. L’accoglimento della domanda può invero in caso come quello in esame fondarsi sulla ricostruzione del fatto operata in via presuntiva, perché in presenza di circostanze oggettive precise, e tra loro concordanti. Né occorre che tra il*

²³ Così Cass. 4 marzo 2004 n. 4743; Cass. 24 gennaio 2007 n. 1549

fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità; è sufficiente, cioè, anche per la presente vicenda storica, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza (in argomento, si veda Cass. Sez. I, n. 16993 del 01/08/2007)”.

Questo modo di motivare appare conforme a quel “prudente apprezzamento” che governa e permea il momento decisorio ex art. 116 comma 1 c.p.c.

La norma, che regola il principio della libera valutazione delle prove²⁴, sembra coordinare e legare le regole sul riparto degli oneri probatori (art. 2697 c.c.) [che a loro volta si strutturano e modellano sui vari corollari (come, ad es., vicinanza della prova, *negativa non sunt probanda*) e sul principio di acquisizione (art. 115 comma 1 c.p.c.)] nonché quelle sulla prova presuntiva (artt. 2727 e 2729 c.c.) e sulle “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” (art. 115 comma 2 c.p.c.).

Così, il cerchio si chiude e si apre la cassa del custode soccombente.

Torino, 5 aprile 2017

Avv. Roberto Bottero

²⁴ Principio che ha più peso di quel che in genere si possa pensare: per le sezioni unite “*nel quadro del principio, espresso dall’art. 116, di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente con il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati*” (Cass. Sez. Un. 14 dicembre 1999 n. 898).

Le sentenze annotate possiedono tanta logica quanta coerenza.